

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA
CLOUD E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DEMAND E PMO PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI CENTRALI – SECONDA EDIZIONE – ID 2483 – LOTTO 1
CONTRATTO ESECUTIVO

AFFIDAMENTO PER L’ INTRODUZIONE DI UN AUSILIO INFORMATICO BASATO SULL’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE PER L’ESPLETAMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO MEDIANTE
ORDINATIVO DI FORNITURA NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI APPLICATIVI IN
OTTICA CLOUD E DI SERVIZI DI DEMAND E PMO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI (ED.
2) STIPULATO DA CONSIP

ID 2483 - LOTTO 1 CONTRATTO ESECUTIVO

AMMINISTRAZIONE: CONSIGLIO DI STATO
FORNITORE: RTI IBM



INDICE

1.	DEFINIZIONI.....	5
2.	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.....	5
3.	OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO	6
4.	EFFICACIA E DURATA.....	6
5.	PIANO DEI FABBISOGNI	6
6.	EROGAZIONE DEI SERVIZI E STATO DI AVANZAMENTO	7
7.	PRESENTAZIONE DEL TEAM DA IMPIEGARE NELL’AFFIDAMENTO	7
8.	GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO	8
9.	ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI	8
10.	LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE.....	9
11.	VERIFICHE DI CONFORMITA’	9
12.	PENALI.....	9
13.	CORRISPETTIVI.....	10
14.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	10
15.	GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO	11
16.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	11
17.	SUBAPPALTO	11
18.	RISOLUZIONE E RECESSO	11
19.	FORZA MAGGIORE.....	12
20.	RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....	12
21.	TRASPARENZA DEI PREZZI.....	12
22.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	13
23.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	14
24.	FORO COMPETENTE	14
25.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	14
26.	OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA PNRR.....	14
27.	RISERVATEZZA	16
28.	ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE	16
29.	INCOMPATIBILITA’	17



CONTRATTO ESECUTIVO

TRA

La Giustizia Amministrativa, con sede in Roma, Via Capo di Ferro, 13-00186, C.F. 80427570587, in persona del legale rappresentante pro tempore presidente Giulio Castriota Scanderbeg, Segretario Generale della Giustizia Amministrativa (nel seguito per brevità anche "**Amministrazione Contraente**"),

E

IBM Italia S.p.A, sede legale in Segrate (MI), Circonvallazione Idroscalo snc, capitale sociale Euro 247.656.998,20, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 01442240030, P. IVA 10914660153, domiciliata ai fini del presente atto in Roma , Via Luigi Stipa 150 Cap 00148, in persona del Procuratore Speciale e legale rappresentante Dott.ssa Alessandra Marini, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante Deda Next S.r.l. (già "Dedagroup Public Services S.r.l." giusta verbale di assemblea per cambio denominazione a rogito Notaio Marco Dolzani di Trento in data 15 settembre 2022 rep.76193/23857) con sede legale in Trento, Via di Spini n.50 - 38121, capitale sociale Euro 6.740.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Trento al n. 03188950103, P. IVA 01727860221, domiciliata ai fini del presente atto in Trento, Via di Spini n.50, la mandante McKinsey & Company Inc. Italy con sede legale in 251 Little Falls Drive- City of Wilmington Delaware (USA) e sede secondaria in Piazza Duomo, 31 – CAP 20122 Milano (MI), capitale sociale Euro 9722, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza Lodi al n. 00805970159, P.IVA 00805970159, domiciliata ai fini del presente atto in Piazza Duomo, 31 – CAP 20122 Milano (MI), la mandante DEAS - DIFESA E ANALISI SISTEMI S.P.A. con sede legale in ROMA (RM), PIAZZA DI MONTE CITORIO, 122/123 – 00186, capitale sociale Euro 150.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di ROMA (RM) al n. 14961281004, P. IVA 14961281004, domiciliata ai fini del presente atto in ROMA (RM), PIAZZA DI MONTE CITORIO, 122/123, la mandante Sistemi Informativi S.r.l. con sede legale in Roma in Via Luigi Stipa 150, capitale sociale Euro 2.697.375, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 06310880585, P. IVA 01528071002, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, 00148 Via Luigi Stipa 150, la mandante ITALIT con sede legale in Roma, Via Giovanni Antonelli n. 50, CAP 00197, capitale sociale Euro 50.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di ROMA al n. 16442731002, P. IVA 16442731002, Organo Comune NET SERVICE SPA, con sede legale in Bologna, Galleria Marconi 2, Cap. 40122, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 04339710370, codice fiscale n. 04339710370, presso cui la rete è domiciliata e la mandante SMC Treviso S.r.l. con sede legale in Villorba (TV), Via Roma n.4 int.18, capitale sociale Euro 120.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n. 03304900263, P. IVA 03304900263, domiciliata ai fini del presente atto in Villorba (TV) 31020 - via Roma n. 4 int.18, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma Via Crescenzo n. 22 dott. Alberto Vladimiro Capasso repertorio n. 34867 (nel seguito per brevità congiuntamente anche "Fornitore" o "Impresa");

PREMESSO CHE

- (A) Consip, società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione.



- (B) L'articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi.
- (C) Peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima.
- (D) In particolare, in forza di quanto stabilito dall'art. 1, comma 514, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) , "Ai fini di cui al comma 512," – e quindi per rispondere alle esigenze delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 19 – "Consip o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. [...] Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni".
- (E) Consip, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti può supportare le amministrazioni statali, centrali e periferiche nell'acquisizione di beni e servizi di particolare rilevanza strategica secondo quanto previsto dal Piano Triennale nonché può supportare i medesimi soggetti nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi.
- (F) Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al citato Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, e che in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 49 del 29 aprile 2022 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 082 del 27 aprile 2022, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett. b), per ciascuno dei seguenti lotti:
- Lotto 1: Servizi applicativi
 - Lotto 2: Servizi di demand e PMO.
- (G) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1 della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data 30/01/2023.
- (H) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, ciascuna Amministrazione Contraente utilizza il presente modello per la stipula di Contratti Esecutivi, secondo quanto disciplinato nell'Accordo Quadro stesso.
- (I) L'Amministrazione Contraente ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo, in conformità alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Generale.
- (J) Il Fornitore dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico (Generale e Speciale) dell'Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto Esecutivo e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni



assunti con la firma del presente Contratto, nonché l'oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa;

- (K) il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: **A01B6273F5**;
- (L) il CUP (Codice Unico Progetto) del presente Contratto Esecutivo è il seguente: **B81C23000650006**;
- (M) che il contratto diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- (N) che il contratto è stipulato per la realizzazione di un progetto in ambito PNRR (Consiglio di Stato - linea di intervento 1.6.5).
- (O) che l'Amministrazione ha inoltrato al Fornitore il Piano dei Fabbisogni (All. 1) mediante **richiesta preliminare di fornitura** n. prot. 37046 del 10/10/2023 e che in data (31/10/2023) il Fornitore ha fatto pervenire il Piano Operativo (All. 2);
- (P) che il presente contratto esecutivo, stipulato in via d'urgenza, è sottoposto alla condizione risolutiva dell'accertamento della carenza dei requisiti autocertificati dalle imprese componenti l'RTI e della rete ITALIT stipulanti l'Accordo quadro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, 3 comma D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021 e 92, comma 3 d.lgs n. 159/2011".

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. DEFINIZIONI

- 1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.3 Il presente Contratto Esecutivo è regolato:
 - a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - c) dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relative prassi e disposizioni attuative;
 - d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
 - e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.
- 2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo:
 - l'Accordo Quadro,
 - gli Allegati dell'Accordo Quadro,



- l'Allegato 1 "Piano Operativo", approvato, e l'Allegato 2 "Piano dei Fabbisogni", di cui al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico Generale (Allegato all'Accordo Quadro).
- 2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
- 2.4 Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro, ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Esecutivo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione Contraente da parte del Fornitore dei seguenti servizi: Servizio di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva del Software (SVI) e Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico ICT (SS) come riportati nel Piano Operativo approvato di cui all'Allegato 1 e nel Piano dei Fabbisogni di cui all'Allegato 2.
- 3.1 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo e nell'Accordo Quadro e relativi allegati.
 - 3.2 È designato quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 per la fase di affidamento il dott. Marcus Giorgio Conte, per la fase di esecuzione avv. Carla Natalicchio e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, dott. Gabriele Tittarelli.

4. EFFICACIA E DURATA

- 4.1 Il presente Contratto Esecutivo spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 24 mesi (comprensivi di massimo 12 mesi di garanzia sul software, che è e resta in proprietà dell'Amministrazione, sviluppato/modificato ed eventualmente prorogabile secondo i termini dell'AQ), decorrenti dalla data di conclusione delle attività di setup, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del Contratto Esecutivo, con il rilascio verso l'Amministrazione delle componenti software e dei deliverable concordati entro il 30/09/2024 con supporto per eventuali rilasci in ambiente di esercizio.
- 4.2 L'Amministrazione, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del Contratto Esecutivo, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

5. PIANO DEI FABBISOGNI

Nel corso di durata del Contratto Esecutivo, l'Amministrazione Beneficiaria potrà variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze e al mutare delle stesse, secondo quanto previsto nei limiti della documentazione di gara e/o dell'accordo quadro; il Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare entro 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della richiesta di variazione e/o aggiornamento il Piano



Operativo modificato secondo le indicazioni ricevute con la predetta comunicazione.

6. EROGAZIONE DEI SERVIZI E STATO DI AVANZAMENTO

- 6.1 Il Fornitore ha l'obbligo di avviare l'erogazione dei servizi di cui al precedente art. 3 in favore dell'Amministrazione Beneficiaria entro i termini previsti nel Piano Operativo, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 6.2 Il Fornitore si impegna a rispettare il cronoprogramma dell'Intervento (es. tempistiche di realizzazione, scadenza delle attività, tempi di rilascio prodotti). In particolare il Fornitore dovrà mantenere aggiornata la sezione relativa allo stato di avanzamento dei lavori contenuta nei Piani di Lavoro approvato, in conformità alle modalità stabilite al paragrafo 7.4.3 "Stato Avanzamento Lavori" del Capitolato Tecnico Speciale. L'amministrazione effettuerà con cadenza mensile il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive al fine di rispettare le scadenze concordate.

7. PRESENTAZIONE DEL TEAM DA IMPIEGARE NELL'AFFIDAMENTO

- 7.1 Il fornitore garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l'erogazione dei servizi oggetto della fornitura sono adeguate al ruolo assegnato all'interno dei servizi e rispondono ai requisiti minimi espressi nel Capitolato Tecnico Speciale e all'appendice "Profili Professionali", integrata con i miglioramenti del profilo, le certificazioni aggiuntive, i referenti e specialisti aggiuntivi, le strutture e tutte le migliorie offerte in Offerta Tecnica. A tal fine il fornitore, nel Piano di set-up e nel Piano di lavoro Generale, dovrà indicare le risorse professionali proposte per l'attivazione dei servizi della fornitura e di tutte le attività propedeutiche alla presa in carico dei servizi, anche in funzione delle indicazioni dell'Amministrazione.

A tal fine il Fornitore trasmetterà alla singola Amministrazione, i CV delle risorse proposte (ivi compresi i Referenti e Specialisti aggiuntivi, le reti di competenze attivate) da impiegare nelle attività previste dalla fornitura, con la documentazione comprovante la partecipazione ai progetti richiesti, le certificazioni, i corsi effettuati sulle specifiche tematiche.

- 7.2 Per l'accettazione del personale proposto, l'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere ad un colloquio tecnico di approfondimento (può comprendere prove tecniche specifiche), per verificare la corrispondenza delle competenze elencate nel CV e l'effettivo possesso di competenze ed expertise.

Il fornitore dovrà rendere disponibile al colloquio la risorsa entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta. Qualora l'Amministrazione ritenga inadeguato il personale essa procederà alla richiesta formale di sostituzione, anche nel periodo di set-up.

- 7.3 I vincoli temporali sotto riportati, unitamente a quanto previsto contrattualmente, devono essere considerati come scadenze contrattuali e dunque presidiati dagli indicatori di cui all'appendice "Indicatori di qualità". Questa fase è fondamentale per garantire la presa in carico dei servizi e la capacità di eseguire le attività richieste dalla fornitura. Pertanto, la numerosità di risorse sostituite per inadeguatezza/mancata rispondenza costituisce un indicatore abilitante la risoluzione del contratto. Di seguito, in forma tabellare, vengono sintetizzati i vincoli temporali previsti per la consegna dei CV e i tempi di attivazione delle risorse impiegate.



Vincoli temporali			
Attività	Evento		Giorni
Presentazione dei CV risorse <i>set-up</i> dei referenti	Stipula	10 giorni lavorativi	Allegato al piano di <i>set-up</i>
Presentazione dei CV dei Project Manager, risorse a consumo e risorse di interfaccia con l'Amministrazione	Stipula	10 giorni lavorativi	Allegato al piano di lavoro generale
Colloquio	Richiesta di colloquio	3 giorni lavorativi	
Disponibilità della risorsa nei team di lavoro	Comunicazione dell'esito positivo del colloquio	3 giorni lavorativi	In funzione degli specifici piani approvati
Presentazione dei CV a valle di una valutazione di non idoneità di una risorsa/sostituzione	Valutazione di non idoneità un CV/ Sostituzione risorsa	3 giorni lavorativi	
Disponibilità della risorsa in sostituzione	Comunicazione di valutazione positiva	3 giorni lavorativi	In funzione degli specifici piani approvati

7.4 L'Amministrazione si riserva di chiedere la sostituzione del personale durante l'intera fornitura con la medesima modalità e tempi sopra riportati o diverso (e maggior) termine assegnato dall'Amministrazione.

8. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

8.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha nominato il seguente Responsabile Unico delle Attività Contrattuali del Contratto Esecutivo (RUAC) Annalisa Gabbellini e i seguenti Responsabili tecnici per l'esecuzione dei servizi: Fabrizio Macaluso.

8.2 I rispettivi compiti sono declinati al paragrafo 7.2 e relativi sottoparagrafi del Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro.

8.3 Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dall'Amministrazione Contraente, eventualmente d'intesa con i soggetti indicati nel Capitolato Tecnico Generale.

9. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

9.1 Il Fornitore, a decorrere dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, dovrà procedere alla presa in carico dei servizi con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell'Accordo Quadro.

9.2 L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell'Accordo.

9.3 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al nuovo fornitore dei servizi stessi.



10. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

- 10.1 L'Amministrazione Contraente provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all'installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all'erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni.
- 10.2 L'Amministrazione Contraente garantisce al Fornitore:
- lo spazio fisico necessario per l'alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime;
 - l'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per la garantire la continuità della alimentazione elettrica.
- 10.3 L'Amministrazione Contraente non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà l'opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l'esterno.
- 10.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente ed a segnalare, prima della data di disponibilità all'attivazione, l'eventuale inidoneità tecnica degli stessi.
- 10.5 L'Amministrazione Contraente consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto Esecutivo. Le modalità dell'accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'Amministrazione Contraente. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.
- 10.6 L'Amministrazione Contraente, successivamente all'esito positivo delle verifiche di conformità a fine contratto, porrà in essere quanto possibile affinché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.

11. VERIFICHE DI CONFORMITA'

- 11.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con le modalità e le specifiche stabilite nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale ad esso allegati, nonché quelle di seguito indicate nel paragrafo 9 del Piano dei fabbisogni.

12. PENALI

- 12.1 L'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nell'Accordo Quadro e nell'Appendice Livelli di Servizio, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
- 12.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all'articolo 12 dell'Accordo Quadro e in particolare trattandosi di contratto finanziato con fondi PNRR le penali saranno applicabili sino alla concorrenza della misura massima del 20% come stabilito dal comma 20 del suddetto articolo fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta



misura massima.

13. CORRISPETTIVI

- 13.1 Il corrispettivo complessivo, calcolato sulla base del dimensionamento dei servizi indicato nel Piano dei Fabbisogni e nel Piano Operativo approvato, è pari a € 2.800.360,00 € duemilionioottocentomilatrecentosessanta/00, così suddiviso:

Servizio	Quantità (uomo/team ottimale)	Importo
Servizio di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva del Software (SVI)	10184	1.680.360,00 €
Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico ICT (SS)	7000	1.120.000,00 €
TOTALE		2.800.360,00

- 13.2 I corrispettivi unitari, per singolo servizio, dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell'Allegato "C" all'Accordo Quadro "Corrispettivi e Tariffe", secondo le regole indicate nel Capitolato Tecnico Speciale.
- 13.3 Tali corrispettivi saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto all'art. 5, commi 4 e 5, dell'Accordo Quadro.
- 13.4 Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 14.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con la cadenza indicata nel Piano dei Fabbisogni e nel Piano Operativo approvato, nel rispetto delle previsioni del Capitolato Tecnico Speciale e relative appendici.
- 14.2 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro, in ogni caso la rendicontazione e la fatturazione avverranno nel rispetto della gestione di contabilità separata dell'Amministrazione prevista per i progetti finanziati in ambito PNRR.
- 14.3 Relativamente alle quote fisse di ciascun obiettivo realizzativo di software in modalità progettuale, il fornitore potrà emettere fattura posticipata sulla base delle seguenti modalità:
- a) Cicli Tradizionali:
- il **20%** della quota fissa, al termine della verifica di conformità della fase di analisi o analisi e disegno o equivalente
 - il **50%** della quota fissa, all'esito positivo del collaudo;



- il **30%** della quota fissa, al termine della verifica di conformità dell'ultima fase (Avvio in esercizio o documentazione);
- b) Cicli Agili:
 - il **20%** della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che rappresentano almeno il 30% del Product Backlog;
 - il **20%** della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che rappresentano almeno il 50% del Product Backlog;
 - il **40%** della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che rappresentano a il 100% del Product Backlog;
 - il **20%** della quota fissa, al termine della verifica di conformità dell'avvio in esercizio dell'ultimo sprint;
- c) Cicli a fase Unica:
 - il **50%** all'esito positivo del collaudo;
 - il **30%** all'esito della verifica di conformità dell'avvio in esercizio;
 - il 20% della quota fissa, al termine della verifica di conformità della documentazione completa. >

15. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

- 15.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha costituito la garanzia di cui all'art. 13, comma 12 dell'Accordo Quadro, cui si rinvia.

16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto Esecutivo, a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno del Contratto medesimo per causa del Fornitore.

In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo.

17. SUBAPPALTO

- 17.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: tutti i servizi del Lotto 1 ed in particolare quelli specificamente indicati nel Piano operativo, entro il limite di legge, nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 26 dell'Accordo Quadro.

18. RISOLUZIONE E RECESSO

- 18.1 Le ipotesi di risoluzione del Presente Contratto Esecutivo e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, agli artt. 14 e 15 dell'Accordo Quadro, cui si rinvia, nonché agli artt. 20, 21 ,22 e 25 del presente Documento.



19. FORZA MAGGIORE

- 19.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
- 19.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione Contraente, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.
- 19.3 L'Amministrazione Contraente si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

20. RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

- 20.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 28 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione Contraente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 20.2 A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha costituito la polizza assicurativa di cui all'art. 24.3 del Capitolato d'Oneri.
- 20.3 Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente punto 20.1.

21. TRASPARENZA DEI PREZZI

- 21.1 L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
- 21.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la garanzia prestata.



22. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 22.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 22.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione Contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 22.3 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 22.4 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione medesima.
- 22.5 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
- 22.6 L'Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione Contraente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
- 22.7 L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 22.8 Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.



23. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

- 23.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'art. 30 dell'Accordo Quadro.

24. FORO COMPETENTE

- 24.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 25.1 Con gli atti di nomina in allegato al presente contratto alcune società componenti l'R.T.I. Fornitore saranno nominate Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.
- 25.2 Il Fornitore ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
- 25.3 Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali nel rispetto della normativa vigente.
- 25.4 Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell'atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento allegato al presente Contratto Esecutivo, che devono intendersi integralmente trascritte.

26. OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA PNRR

- 26.1 Con la stipula del presente contratto esecutivo, il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che l'affidamento oggetto dello stesso rientra tra i progetti finanziati con i fondi PNRR, nella Misura 1.6.5 pertanto non sarà possibile alcun tipo di proroga contrattuale.
- 26.2 Il Fornitore si dichiara edotto, altresì, di tutti gli obblighi e scadenze della Milestone/ Target, a suo carico imposti dalla normativa nazionale ed europea in materia di progetti finanziati con i fondi PNRR, ivi comprese circolari e linee guida.
- Il Fornitore dichiara, inoltre di essere a conoscenza che ogni pagamento avverrà - in suo favore - dopo che lo stesso avrà fornito la documentazione prevista per i progetti finanziati in ambito PNRR.
- 26.3 Il Fornitore si obbliga a fornire, al momento della stipula del presente contratto, la documentazione necessaria al fine di dimostrare il rispetto delle condizionalità di investimenti/riforme, degli ulteriori requisiti di Misura, del principio DNSH e degli obblighi previsti dall'art. 47 DL. 77/2021, conv. in Legge 29 luglio 2021, n. 108. In particolare, per quanto riguarda il principio DNSH il Fornitore fornisce quanto richiesto nella Scheda n. 6 della Circolare RGS n.33/2022. In relazione agli obblighi previsti dall'art. 47 DL. 77/2021, conv. in legge 108/2021, il Fornitore è a conoscenza che: **A)** ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale,



ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; **B)** ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle relative specifiche penali di cui all'art. 12 dell'Accordo quadro come stabilite ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC; **C)** ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle relative specifiche penali di cui all'art. 12 dell'Accordo quadro come stabilite ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; **D)** ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'operatore economico si è obbligato, in sede di Accordo quadro ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. La mancata attuazione comporta l'applicazione delle relative specifiche penali di cui all'art. 12 dell'Accordo quadro come stabilite ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

- 26.4 Il Fornitore si obbliga, per ogni parte di sua competenza, a produrre e fornire alla Amministrazione ed al Dipartimento per la Transizione Digitale tutta la documentazione richiesta ai fini della rendicontazione progettuale delle Milestone/Target previste nella misura 1.6.5.- Digitalizzazione del Consiglio di Stato, coordinata dal MEF tramite circolari dedicate.
- 26.5 L'Amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di effettuare controlli sul rispetto degli obblighi di cui ai punti precedenti.
- 26.6 Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi di cui ai punti precedenti del presente articolo per tutta la durata del contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art.



1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la garanzia prestata.

27. RISERVATEZZA

- 27.1 Il Fornitore, in base a quanto previsto dall'art. 18 dell'Accordo quadro, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque, data la particolare esigenza di tutelare dati di natura giurisdizionale, SINE DIE dalla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
- 27.2 L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 27.3 Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 27.4 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Consip S.p.A.
- 27.5 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

28. ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE

- 28.1 Il Fornitore si obbliga ad utilizzare funzionalità basate su principi di ricerca e classificazione dei dati strutturati e non strutturati presenti nella base dati della Giustizia Amministrativa. In tale contesto la nuova piattaforma userà principalmente algoritmi deterministici per il processamento del linguaggio naturale, escludendo l'utilizzo di algoritmi di tipo generativo in modo che non possano essere generati atti o in generale contenuti complessi che possano contenere ambiguità e/o imitare/sostituire l'attività interpretativa del magistrato.
- 28.2 Il fornitore potrà procedere esclusivamente al processamento dei dati della Giustizia Amministrativa ai fini di una loro migliore organizzazione e fruibilità da parte degli utenti/magistrati.
- 28.3 E' fatto assoluto divieto al Fornitore di utilizzare dati per l'elaborazione di "nova", sia pure in forma di bozza di provvedimenti giurisdizionali o di massime giurisprudenziali di esclusivo conio algoritmico.
- 28.4 Oltre al disegno e all'implementazione di una piattaforma operativa su cui sviluppare le funzionalità e successivamente ampliarle ed estenderle, la soluzione impone la definizione di una struttura logico funzionale che indirizzi i vari momenti del processo MLOps (Machine Learning Operation) che parta



dal dato in ingresso, continui con lo sviluppo del modello, prosegua con il modello integrato e monitorato nel processo e termini con il monitoraggio continuo del modello stesso.

- 28.5 A livello architetturale, il Fornitore si obbliga a implementare lo sviluppo e la messa in produzione della nuova piattaforma di Intelligenza Artificiale su Virtual Machine presenti nel cloud privato della Giustizia Amministrativa al fine di garantire un maggior controllo in termini di risorse utilizzate, accessi e sicurezza informatica.
- 28.6 Non sarà in alcun modo consentito l'utilizzo di architetture SaaS (Software as a service) e/o PaaS (Platform as a service) per l'hosting di servizi di elaborazione. Inoltre, dovrà essere assicurata la comunicazione crittografata di tutti i dati intermedi in transito e finali su storage, sia in lettura che in scrittura del risultato di tutte le elaborazioni necessarie a raggiungere gli obiettivi fissati.
- 28.7 Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi di cui ai punti precedenti del presente articolo per tutta la durata del contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la garanzia prestata.

29. INCOMPATIBILITA'

- 29.1 Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto Esecutivo avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 - ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
- 29.2 Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì (data firma) _____

(per l'Amministrazione Contraente)

(per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto Esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Piano dei Fabbisogni, Art. 6 Erogazione dei servizi e stato di avanzamento, Art. 7 Presentazione del team da impiegare nell'affidamento, Art. 8 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 9 Attivazione e dismissione dei servizi, Art. 10 Locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente; Art. 11 Verifiche di conformità, Art. 12 Penali, Art. 13 Corrispettivi, Art. 14 Fatturazione e pagamenti, Art. 15 Garanzia dell'esatto adempimento, Art. 16 Divieto di cessione del contratto, Art. 17 Subappalto, Art. 18 Risoluzione e Recesso, Art. 19 Forza Maggiore, Art. 20 Responsabilità civile e polizza assicurativa, Art. 21 Trasparenza dei prezzi, Art. 22 Tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 23 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 24 Foro competente, Art. 25 Trattamento dei dati personali, Art. 26 Obblighi del fornitore in materia PNRR, Art. 27 Riservatezza, Art. 28 Ulteriori obblighi del fornitore, Art. 29 Incompatibilità.



Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì (data firma)

(per il Fornitore)